

**Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di imprese, Sentenza del 21 gennaio 2019**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini - Presidente

dott. Anna Maria Rossi - Giudice Relatore

dott. Silvia Romagnoli - Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. x/2017 promossa da:

M.M. (...), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_ ((...)), elettivamente domiciliato in VIA \_\_\_\_\_, 9 \_\_\_\_\_ presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

ATTORE/I

contro

F.F. SRL (...), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_ ((...)) VIA \_\_\_\_\_ 155 \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ 155 \_\_\_\_\_ presso il difensore avv. \_\_\_\_\_

CONVENUTO/I

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con atto di citazione del 27.12.2016 il sig. M.M., premesso di essere socio della F.F. SRL conveniva in giudizio la predetta società per sentire annullare la delibera assembleare assunta in data 29.09.2016 nella parte in cui la società aveva: a) determinato i compensi del nuovo socio-consigliere di amministrazione sig. F.Z. (nominato con la medesima delibera); b) riconosciuto al sig. A.M., socio uscente, il diritto di svolgere attività concorrenziale.

L'attore precisava di essere socio di F.F. srl al 40 % come G., mentre D. e M. erano soci per la quota del 10% ciascuno; aggiungeva che in data 19.09.2016 il sig. M. aveva ceduto le proprie quote nella misura del 9% al sig. Z. e per l'1% al sig. G.; che in data 29.09.2016 si era riunita l'assemblea della F.F. SRL che aveva deliberato la nomina del socio entrante sig. Z. quale amministratore in sostituzione del socio uscente/consigliere dimissionario sig. M., consentendo per di più esplicitamente a quest'ultimo di svolgere attività concorrenziale. Sosteneva che la misura dei compensi così accordati allo Z. era spropositata e irrazionale, e che del pari irrazionale, e dannoso era l'aver consentito al socio uscente di svolgere attività concorrenziale.

Contestualmente all'iscrizione a ruolo della causa, l'attore presentava ricorso ex art. 2378, 3<sup>a</sup> co. c.c. chiedendo la sospensione cautelare della citata delibera.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva la F.F. srl, contestando in primo luogo la sussistenza dei presupposti per la sospensiva, e nel merito fondatezza della domanda.

La domanda cautelare di sospensiva veniva respinta, avendo il Giudice riscontrato che la delibera impugnata aveva determinato i compensi in conformità alla precedente prassi della società, e che la concorrenza doveva ritenersi consentita al socio uscente, in difetto di previsioni statutarie difformi.

Concessi i termini di cui all'art. 183, 6<sup>a</sup> co c.p.c., chiesti dall'attore; la causa veniva istruita solo documentalmente, e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe alla udienza del 07.06.2018.

Come già osservato in esito alla valutazione sommaria propria del cautelare, non contraddetta dalle risultanze di tutti gli atti e i documenti di causa, il compenso del sig. F.Z., è stato pattuito e deliberato nella misura indicata a fronte di tutta la attività svolta dallo Z., che ha cumulato le mansioni che già esercitava quale lavoratore dipendente con i nuovi incarichi prima svolti dal sig. M., cedente la quota. In concreto il compenso del nuovo socio-amministratore sostituisce il compenso già percepito dal sig. A.M. che parimenti prestava con continuità la propria opera all'interno dell'azienda e anzi consente un risparmio, escludendo la debbenza dello stipendio in precedenza riconosciuto allo Z. quale lavoratore dipendente della società.

Inoltre il compenso deliberato, pur generoso, è in linea con quanto già stabilito all'inizio del 2016 per gli altri soci e prestatori d'opera signori O.G. e R.D. (che percepiscono Euro. 700,00 lordi pro-capite per ogni giorno lavorato), e paragonabile con il trattamento usato allo stesso ricorrente, fino al 1998, quando questi decise di non svolgere più attività lavorativa presso la F.F..

L'impugnativa non è fondata neppure per il secondo punto della delibera, che consente al socio uscente la concorrenza: in effetti il socio uscente non era soggetto ad un divieto di concorrenza, cui la società abbia irrazionalmente rinunciato: la disciplina delle società di capitali non prevede, (diversamente dalla disciplina della società in nome collettivo v. art.2301 c.c.), un generale divieto di concorrenza per il socio uscente, e nel caso in esame tale divieto non è contenuto neppure nello statuto sociale o nell'atto di cessione della quota.

Tale divieto in effetti potrebbe poggiare solo sulla estensione analogica dell'art. 2557 c.c., diretto a regolare la cessione della azienda, che tuttavia secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte si applica all'ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali solo qualora tale cessione abbia realizzato un "caso simile" all'alienazione d'azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell'azienda (Cass. 27505/08; Cass. 9682/00; Cass. 549/97; Cass. 1643/98). Nella fattispecie non è neppure allegata la ricorrenza di situazione di tal fatta.

Dunque la delibera impugnata non è contraria alla legge o all'atto costitutivo, e neppure ha oggetto illecito, cosicchè l'impugnazione proposta è infondata e deve essere respinta. Le spese seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- Rigetta la domanda.

Condanna l'attore a rimborsare alla società convenuta le spese di lite, che si liquidano in Euro 8.000,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Così deciso in Bologna, il 18 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2019.